



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL 3 LUGLIO 2016

Art. 15 (Traduzione non ufficiale)

-- Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 2. Qualsiasi proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che ha aderito alla Convenzione No. 120 prima dell'apertura alla firma della presente Convenzione e ad ogni Stato non membro che ha aderito a o e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 18. 3. Qualsiasi proposta di emendamento da parte di una Parte o del Comitato dei Ministri e' comunicata al comitato almeno due mesi prima della riunione in cui essa verra' discussa. Il comitato sottopone il proprio parere sulla proposta di emendamento al Comitato dei Ministri. 4. Il Comitato dei Ministri l'emendamento proposto e qualsiasi opinione sottoposta dal comitato e puo' adottare l'emendamento coon la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. 5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformita' con il paragrafo 4 di questo articolo e' inoltrato alle Parti per accettazione in conformita' con le loro rispettive procedure interne. 6. Qualsiasi emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dal momento in cui tutte le parti henno informato il Segretario Generale della propria accettazione.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

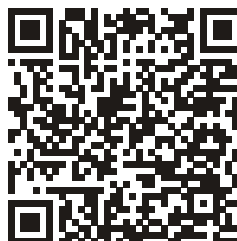
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 94
Partizione	Traduzione non ufficiale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it